

**Banche dati.** Ampliato l'accesso alle informazioni detenute da Anagrafe tributaria, Pra ed enti previdenziali

## Pignoramenti più semplici

**Alessandro Vitiello**

La **ricerca telematica dei beni da pignorare** al debitore sarà più facile e rapida.

I creditori di qualsiasi categoria, infatti, in base al decreto legge 83/2015 convertito ieri dal Senato, potranno chiedere al giudice l'autorizzazione necessaria alla ricerca nelle **banche dati** dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, vale a dire quelle previste dall'articolo 492 bis del codice di procedura civile.

L'accesso alle banche dati, comunque, avviene "in via ordinaria" attraverso l'ufficiale giudiziario e, in base all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale (Dlgs

82/2005), con le procedure e gli standard tecnici definiti dall'Agid.

Nell'attesa che questi siano definiti o nel caso in cui le amministrazioni da interrogare non abbiano i requisiti e quindi non dispongano dei sistemi informatici per la "cooperazione applicativa", l'accesso alle banche dati dovrà essere consentito da specifiche convenzioni stipulate tenendo conto anche delle osservazioni del **Garante della privacy**.

Il Dl 83/2015, inoltre, prevede che il ministero della Giustizia pubblichi sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati accessibili dall'ufficiale giudiziario.

Quanto ai tempi dell'istanza, questa non può essere inoltrata prima che siano trascorsi dieci

### DigitPa

#### Fruibilità del dato

«...le amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico». (Articolo 58, comma 2, Dlgs 82/2005 - Codice amministrazione digitale).

giorni dalla notifica del precetto contenente il termine per l'avvio dell'esecuzione forzata. Ma se esiste pericolo di ritardo, il presidente del tribunale può autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notifica del precetto. L'ufficiale giudiziario, quindi, in possesso di titolo esecutivo e precetto, può pignorare il bene, anche «acquisendone copia dal fascicolo informatico». Se l'esito della procedura può essere compromessa da ritardi, il precetto «è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda a pignoramento».

Un'altra norma accessoria, ma di sicuro rilievo, contenuta nel Dl 83 stanziava 900mila euro per il 2015 e 200mila dal 2016 in poi per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

